



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROSSO, GASPARRI, FAZZONE, DAMIANI, GALLIANI, OCCHIUTO, PAROLI, SILVESTRO, TERNULLO e TREVISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2025

Disposizioni in materia di contrasto all’occupazione abusiva di immobili

ONOREVOLI SENATORI. – Il preoccupante incremento, negli ultimi anni, nel nostro Paese, di casi di occupazioni abusive di immobili, nelle città metropolitane, nelle relative periferie e nei centri urbani di minori dimensioni, sta creando un forte disagio nei legittimi proprietari, privati, nei fatti, della capacità di godere dei propri beni.

I casi di occupazione abusiva di alloggi di proprietà di privati, di comuni o di enti gestori sono diventati una piaga sociale, che determina situazioni di illegalità a discapito di cittadini onesti.

L'occupazione arbitraria di un immobile, in modo particolare quand'esso è destinato ad uso abitativo, costituisce una grave violazione dei principi costituzionali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), relativamente alla tutela del diritto di proprietà ed ha ripercussioni a livello sociale, politico ed economico.

L'attuale Governo, al fine di contrastare l'occupazione abusiva di immobili, con l'articolo 10 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, cosiddetto « de-

creto sicurezza », ha inserito nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio (libro II, titolo XIII) il nuovo articolo 634-bis (*Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui*), volto a punire con la reclusione da 2 a 7 anni il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e nel codice di procedura penale il nuovo articolo 321-bis (*Reintegrazione nel possesso dell'immobile*).

In particolare, il nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale introduce una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la conseguente reintegrazione nel possesso.

Tale procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile, tuttavia, è limitata solamente ai casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante.

Con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si modifica il comma 2 del nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale, al fine di estendere tale disposizione a tutti gli immobili occupati sia pubblici che privati a prescindere dalla loro destinazione e non limitarla quindi alle sole prime ed uniche abitazioni del denunciante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 321-*bis* del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In tutti i casi di immobili di proprietà occupati, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia dei reati di cui agli articoli 633 e 634-*bis* del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare l'arbitrarietà dell'occupazione, provvedono senza ritardo allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 55 del presente codice presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato ».

€ 1,00